



# Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale A.C. 1716

Dossier n° 151 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
10 dicembre 2025

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1716
Titolo:	Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

## Contenuto

L'**articolo 1** reca disposizioni per il conferimento della delega e per l'esercizio della stessa.

L'**articolo 2** reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativi alle funzioni fondamentali della polizia locale anche con riferimento alla distinzione con le funzioni e i compiti delle Forze di polizia statali.

L'**articolo 3** elenca **ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina**, tra i quali: l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza; le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica; la disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato; l'armamento individuale e di reparto e la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

L'**articolo 4** prevede principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili.

L'**articolo 5**, al **comma 1**, indica le fonti di **copertura finanziaria** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), in materia assicurativa e infortunistica.

Il **comma 2** prevede che i decreti legislativi emanati siano corredati di una **relazione tecnica** che dia conto delle relative coperture finanziarie. Con riferimento all'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *g*), ove tale attuazione determini **nuovi o maggiori oneri** non compensabili al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse indicate al comma 1, si prevede che i decreti legislativi siano emanati solo allorché siano in vigore i provvedimenti legislativi che stanziino le risorse finanziarie necessarie.

Il **comma 3** prevede la clausola di **invarianza finanziaria** per le altre disposizioni.

## Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 2, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta,

sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge C. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 3, recante ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina relativamente al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, al comma 1, lettera d), fa riferimento alla disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo, in particolare, al capoverso n. 1), che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; in proposito, si ricorda che per l'accesso alla dirigenza (di prima e di seconda fascia) delle amministrazioni centrali, i titoli professionali sono richiesti solo per alcune tipologie di accesso e sono omogenei a livello nazionale; per gli Enti territoriali e le Regioni, invece, sussistono alcuni margini di autonomia previsti per i rispettivi ordinamenti e si tratta conseguentemente di requisiti che possono variare a livello territoriale; *alla luce del richiamato quadro normativo, si valuti l'opportunità di precisare i titoli professionali cui intende farsi implicito riferimento.*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcuni principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, le lettere c), in tema di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e dei compiti di polizia stradale, g), in materia assicurativa e infortunistica, e l), in tema di disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Considerata la delicatezza della materia penale – ambito che potrebbe risultare coinvolto dal principio di delega in esame, che fa riferimento ad operazioni di polizia giudiziaria – in merito alla formulazione dell'articolo 4, comma 1, relativo ai principi e criteri direttivi per la revisione dei regolamenti del servizio di polizia locale, *si valuti l'opportunità di meglio specificarne l'ambito di operatività, con particolare riguardo alla lettera b), capoverso n. 1), in tema di casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati.*